

settembre
2009

@ Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 75

dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

*la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulla normativa e
sugli adempimenti che, nel campo della sicurezza, interessano il mondo della scuola
per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza" in progress"*

newsletter predisposta da Giuseppe Esposito e Gennaro Fiorentino – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI
collaborazione tecnica di Davide Varini e Renata Amoroso – USR per la Campania - impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

Con l'inizio del nuovo anno scolastico riprende la pubblicazione della newsletter "@Scuola di Prevenzione".

Questo numero è in gran parte dedicato alla "novità" dell'estate: l'approvazione del decreto correttivo del Testo Unico, emanato, come ricorderete tutti, solo poco più di un anno fa.

I dubbi e le difficoltà incontrate in sede di prima applicazione del TU da parte degli addetti ai lavori hanno trovato conferma nell'emanazione del D. Lgs. n 106, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 180 del 5 agosto 2009 - Serie generale.

Si tratta di 149 articoli che modificano, integrano o correggono gran parte del decreto 81/2008 e dei suoi allegati.

Con il nuovo provvedimento si conclude il percorso iniziato all'inizio degli anni '90 con l'emanazione del D. Lgs. 626/94 e l'Italia è ora in condizioni di poter vantare un complesso di regole in materia di salute e sicurezza pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali.

Il nuovo decreto persegue due scopi fondamentali: il primo formale, con la correzione dei molti errori materiale e tecnici presenti nelle norme precedenti, il secondo - sostanziale - volto a superare le criticità, le lacune e le difficoltà operative, evidenziate nei primi mesi di applicazione del decreto 81.

Con l'emanazione del decreto 106 si conclude dunque quel percorso iniziato con i decreti degli anni '50, che si fondavano sulla "prevenzione tecnologica", poi trasformatasi in "prevenzione comportamentale" con l'emanazione del D.Lgs. n. 626/94 ed ora definibile, con il D. Lgs. 81/2008 ed il suo correttivo, come "prevenzione organizzativa".

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SUL CORRETTIVO DEL TESTO UNICO

La Direzione Scolastica Regionale per la Campania sta organizzando, per il prossimo mese di ottobre ed in ciascuna delle province campane, Seminari di approfondimento sul "Nuovo Testo Unico" in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La partecipazione ai Seminari è aperta a tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione dei SGS (Sistemi di gestione della Sicurezza) nella scuola (componenti del SPP ed RLS). La partecipazione sarà garantita esclusivamente a chi avrà restituito, debitamente compilata, la scheda di prenotazione allegata alla circ. Direttoriale n. A00DRCA 13076, inviata in data 11 Settembre 2009 a tutte le istituzioni scolastiche della Campania.

(continua a pag. 8)

SOMMARIO

Approvato il correttivo del Testo Unico	pag. 1
Seminari sul nuovo TU organizzati dalla Direzione Scolastica Reg. per la Campania	pag. 1
Dati INAIL – infortuni nelle scuole.....	pag. 2
Borse studio INAIL per scuole superiori	pag. 3
Nota Ministero Lavoro su D. Lgs. 106/09.....	pag. 4
Con il nuovo decreto quale in-formazione	pag. 7
Concorso "Fotografa la sicurezza nella tua città"	pag. 8
Comunicazione a INAIL del nominativo RLS	pag. 8
Modifiche alla "delega di funzioni"	pag. 9
Inquinamento negli ambienti chiusi.....	pag. 10
Raccomandazioni MIUR su influenza A/H1N1	pag. 10
VDT E disturbi visivi.....	pag. 11
Istituto Comitato ai sensi art. 5 Testo Unico....	pag. 11
Pubblicato l'elenco dei Medici Competenti.....	pag. 11
Working Paper sul Mobbing.....	pag. 12
Sentenza su ragazzi "Borderline".....	pag. 12

ALLEGATI A RICHIESTA

- Dati INAIL – statistiche infortuni scuole;
- Bando INAIL "BORSE DI STUDIO" per Ist. Sup.;
- Regolamento concorso "Fotografa la sicurezza nella tua città";
- Circ. A00DRCA 13076 – Seminari sul correttivo TU;
- Nota Min. Lavoro 4/8/09 e circ. INAIL 43;
- Atti convegno su inquinamento ambienti indoor;
- Raccomandazioni MIUR su influenza A/H1N1;
- Astenopia e VDT – articolo su ricerca;
- DM 26/5/2009 - Istituzione Comitato Sicurezza art. 5 TU;
- Decreto 4/3/2009 e Elenco Medici competenti;
- Working paper su Mobbing;
- Sentenza Cassazione su diritto studio e ragazzi borderline.



Direzione Regionale Campania – Ufficio Prevenzione

Spazio autogestito a cura del dott. Claudio de Filippis

Nel numero di luglio della rivista online "Dati INAIL", dedicato all'andamento degli infortuni sul lavoro, sono illustrati i dati sugli infortuni che hanno interessato il mondo della scuola nello scorso anno.

Si tratta di oltre 92mila denunce di infortunio - 250 delle quali indennizzate per inabilità permanente – che sono pervenute all'INAIL da parte di bambini e ragazzi (come è noto la copertura assicurativa è relativa alle attività svolte in palestre e laboratori).

"Nel 2008 si è registrato un aumento dell'1,6% dei casi rispetto all'anno precedente, con punte più elevate, dell'ordine del 13%, per gli studenti stranieri per i quali nell'ultimo anno si è superata quota 6.000 denunce".

"Più in dettaglio risulta, poi, che circa 6 infortuni su 10 riguardano maschi; più di 1 caso su 2 avviene nel Nord, il resto si divide tra Centro (18%) e Mezzogiorno (29%).

In genere, l'infortunio si verifica cadendo (23%), urtando contro ostacoli (19%) o venendo colpiti (17%)".

Nella metà dei casi questi traumi hanno prodotto lussazioni (27,4%) e contusioni (24,5%) che interessano prevalentemente la mano (22,6%), la caviglia (12,2%) e il polso (7,3%).

INFORTUNI DEGLI STUDENTI (*) DENUNCIATI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E SESSO ANNI EVENTO 2007-2008

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	2007			2008			Var % 2008-2007
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
Nord-Ovest	14.949	12.003	26.952	15.504	12.325	27.829	3,3
Nord-Est	11.391	9.176	20.567	11.493	9.263	20.756	0,9
Centro	9.826	7.027	16.853	9.807	6.845	16.652	-1,2
Sud	11.386	7.222	18.608	11.886	7.319	19.205	3,2
Isole	4.590	3.013	7.603	4.535	3.083	7.618	0,2
ITALIA	52.142	38.441	90.583	53.225	38.835	92.060	1,6


(*) di scuole pubbliche e private

Per quel che riguarda i docenti (circa 978mila unità) gli incidenti denunciati all'INAIL nel 2008 sono stati circa 13.900, con una notevole variazione rispetto alle circa 12.000 denunce del 2007.

L'incremento ha riguardato in particolare le donne che rappresentano, peraltro, oltre l'85% degli infortunati. L'età all'infortunio rispecchia la struttura demografica della categoria - infatti più colpiti sono i docenti tra i 40 ed i 60 anni - con la particolarità che nelle regioni del Sud Italia l'età si sposta in avanti al punto che quasi la metà degli infortuni occorre a persone tra i 50 ed i 60 anni". "La quota degli infortuni in itinere, che in generale è circa pari all'11% del totale, tra gli insegnanti raggiunge una quota praticamente doppia (20%)", conclude il dossier. "Un dato che evidenzia quanto sia rilevante il fenomeno della mobilità per questa categoria di lavoratori".

Sul sito www.inail.it è possibile scaricare il bollettino DATI INAIL

di luglio. Il bollettino si può anche richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.



BORSE DI STUDIO INAIL PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Anche per quest'anno scolastico il MIUR e l'INAIL, nel quadro del programma di azione comune dedicato alla scuola e finalizzato allo sviluppo della cultura della prevenzione nei giovani, lavoratori e datori di lavoro di domani, hanno bandito il concorso per 20 borse di studio individuali e collettive, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici di appartenenza, nell'intento di far acquisire ai giovani conoscenze e competenze in tema di salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro

Le borse di studio, del valore di 1000 euro ciascuna, saranno assegnati per lavori/progetti realizzati con varie modalità dagli studenti.

Per le scuole della Campania sono previste 29 borse di studio e la partecipazione al concorso e l'attribuzione delle borse di studio - individuali o collettive - potranno essere oggetto di valutazione, da parte dei competenti organi scolastici, anche ai fini del riconoscimento di crediti scolastici.

Alla Scuola di appartenenza dell'allievo o degli allievi risultati vincitori saranno attribuiti riconoscimenti economici di 1.000 euro in numero pari a quello dei lavori premiati, da destinare all'acquisto di materiale utile a consolidare le iniziative in tema di diffusione della cultura della sicurezza e da attestare alla Direzione Regionale INAIL competente per territorio.

I lavori/progetti elaborati dagli allievi, in forma individuale o collettiva (una classe o più classi, un gruppo o più gruppi interclasse) e sotto la guida degli insegnanti, dovranno sviluppare profili attinenti ai temi della sicurezza e salute nella scuola, intesa come ambiente di vita, di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla propria realtà scolastica.

I lavori/progetti dovranno riferirsi ad una o più delle seguenti categorie: A - informazione/comunicazione; B - Spot/filmati promozionali/pagine WEB; C - Materiali informativi e formativi; D - Progetti tecnici.

I lavori/progetti dovranno essere accompagnati da una relazione di presentazione a cura degli insegnanti che ne hanno seguito le fasi di sviluppo, nella quale siano indicati la coerenza delle attività svolte con il Piano dell'Offerta Formativa e il percorso attraverso il quale gli allievi sono arrivati alla scelta dei contenuti e delle modalità espressive.

Il termine di presentazione dei lavori/progetti, che dovranno essere inviati in un unico esemplare alla Direzione Regionale INAIL competente per territorio, è previsto per 15 febbraio 2010 (farà fede la data del timbro postale).

Le Commissioni giudicatrici esprimeranno il loro giudizio con particolare riguardo alla coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso, ai contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza specifica all'indirizzo di studi; alle modalità documentali ed espressive utilizzate; all'attenzione alla realtà territoriale e alla originalità del lavoro/progetto, efficacia della comunicazione e attitudine ad una sua "esportabilità" generalizzata.

Gli elenchi dei vincitori, nei limiti del numero di borse di studio individuali o collettive disponibili per ciascuna Regione (art. 1 del Bando), saranno pubblicati sui siti Internet del MIUR (www.istruzione.it/) e dell'INAIL (www.inail.it/) previa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, alle Scuole di appartenenza.

Si tratta di un progetto che siamo certi anche quest'anno vedrà impegnate numerose classi degli istituti superiori.

Le scuole e le classi interessate potranno recuperare il bando di concorso presso i siti Internet e Intranet a livello centrale e territoriale dell'INAIL e del MIUR.

È anche possibile richiedere il bando di concorso all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

SPECIALE D. Lgs. n. 106/09 - “CORRETTIVO” al TESTO UNICO

Con la pubblicazione del D. Lgs. 3 Agosto 2009 n° 106 sul S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009 (in vigore dal 20 agosto 2009) si è concluso il percorso di correzione e riordino che ha interessato il D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, meglio noto come Testo Unico sulla sicurezza.

Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto (che ricordiamo si compone di 147 articoli che modificano, integrano o sostituiscono altrettanti articoli del TU, dal solito articolo sui vincoli finanziari (il n. 148) e dall'art. 149 che introduce la sezione allegati, che di fatto sostituisce 38 allegati presenti nel TU del 2008) il Ministero del Lavoro ha emanato un comunicato che illustra le principali modifiche introdotte con il nuovo decreto.

Riteniamo quindi utile pubblicare il comunicato integrale emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ricordando altresì che nelle prossime newsletter si tornerà sui diversi argomenti innovati dal decreto correttivo, soprattutto quando queste innovazioni modificano gli adempimenti finora svolti dalle Istituzioni scolastiche.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il decreto legislativo approvato oggi (ndr. 3/8/2009) dal Consiglio dei Ministri è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge 3 agosto 2007, n. 123. Il decreto non ha dunque carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007.

Con il provvedimento varato (oggi) l'Italia è in condizioni di poter vantare un complesso di regole in materia di salute e sicurezza condiviso tra Amministrazioni e parti sociali e pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali. Al testo finale si è arrivati, in particolare, dopo un lungo e intenso confronto realizzato in più sedi e con tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati.

Da ultimo, dopo l'approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo, si è passati attraverso una ampia istruttoria finalizzata alla formulazione del parere in Conferenza Stato-Regioni e si è sviluppato un esauriente e serrato dibattito nell'ambito delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

Da tali attività sono emerse (in particolare nell'ambito dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari) indicazioni di grande rilievo, considerate attentamente dal Governo nella definitiva stesura del “correttivo”. Un primo obiettivo del provvedimento è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008) – approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta – alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Come esempio, tra i tanti, si consideri la sostituzione (all'Allegato 39) del valore-limite del piombo nel sangue in maniera che sia espresso non in “milligrammi”, come oggi previsto a seguito di una erronea indicazione, ma in “nanogrammi”, unica unità di misura che garantisce la tutela della salute dei lavoratori esposti.

Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative.

Un secondo obiettivo è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. L'attuale disciplina, per esempio, equipara il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, senza considerare le peculiarità della prestazione resa dal volontario e penalizzando oltremodo le associazioni di volontariato che rappresentano una delle manifestazioni più vitali della nostra società.

Al riguardo, il correttivo garantisce ai volontari non solo in via generale una tutela analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro, ma anche una tutela “rafforzata” ove essi siano chiamati ad operare all'interno di una organizzazione lavorativa (si pensi al volontario che operi all'interno di un ospedale), consistente nella informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare e nella eliminazione, da parte dell'utilizzatore, dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori dell'utilizzatore.

Ancora a titolo di esempio si consideri l'individuazione – espressamente richiesta dalle parti sociali – dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga l'importante

“documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, tra i quali non vengono inclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata (sotto i due giorni). In pratica, tale documento – il quale, va ricordato, si aggiunge (e non si sostituisce) agli obblighi già imposti a committente ed appaltatore di coordinarsi e tra loro e cooperare per ridurre i rischi del personale dell’appalto – viene richiesto ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi (si pensi alla prestazione di natura intellettuale o alla semplice fornitura di carta o di caffè ad un ufficio) di assenza di rischio da interferenza in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale.

La principale finalità delle misure varate dal Governo resta tuttavia quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo queste linee di azione:

- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione...);

- superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale;

- integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa. Per avere una idea della importanza dell’intervento, si consideri come i soli costi sociali da infortuni sul lavoro – per sostegno alle famiglie delle vittime e per la riabilitazione dei lavoratori – sono stati quantificati (in sede di Rapporto ufficiale INAIL 2007, con riferimento all’anno 2005) in oltre 45 miliardi di euro, pari al 3,21% del Prodotto Interno Lordo;

- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da perfezionare tale importante procedura – diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza – rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano l’adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta. Ad esempio, per evitare che la applicazione della norma produca risultati abnormi e vessatorie nelle microimprese, in coerenza con quanto esposto nella Direttiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008, viene chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;

- integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e finalizzati alla predisposizione di un “avviso comune” tra loro sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro. Tra di esse, oltre alle già descritte misure di semplificazione degli aspetti burocratici della “gestione” della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni etc.), si consideri la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.

- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo ; a queste ultime viene attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore informazione e formazione nei loro confronti;

- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. In particolare, il correttivo stabilisce che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre, sempre a titolo di esempio, viene riservato agli organismi paritetici – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza (in modo che, in linea di massima, gli accessi ispettivi vengano pianificati innanzitutto in aziende ove il “controllo sociale” della bilateralità non abbia operato).

- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente.

Così la “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.).

Si interviene, poi, con apposite previsioni normative per evitare l’effetto di eccessiva e ridondante penalizzazione nelle ipotesi di concorso di reati omogenei ed anche di concorso di reati tout court, nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice penale.

Inoltre, si provvede alla complessiva rivisitazione dell’entità delle sanzioni in modo da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 (anno in cui venne emanato il decreto legislativo n. 626) ad oggi.

A titolo di esempio, si consideri che la più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 1549 a 4131 euro e viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

In ogni caso, nel pieno rispetto del criterio di delega sulle sanzioni, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.

Come imposto dalla delega, tutte le modifiche garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale ed, al contempo, dell’equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

IL NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA: QUALE INFORMAZIONE E FORMAZIONE? approfondimento a cura dell'Ing. Giuseppe Donnarumma – (Componente di parte sindacale dell'Organismo Paritetico Regionale)

L'art.18 comma 3-bis del decreto 106 del 5 agosto 2009, che modifica e integra il decreto 81 del maggio 2008, prevede ora che “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,(obblighi dei lavoratori, dei preposti, dei costruttori ecc.) ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”. In questo comma è racchiusa la nuova filosofia introdotta dalle nuove norme sulla sicurezza sul lavoro, ossia la corresponsabilizzazione nella gestione della sicurezza a tutte le figure presenti a livello aziendale con una proiezione delle responsabilità "verso il basso" e una attenuazione della responsabilità dei datori di lavoro per i quali è prevista, peraltro, oltre al dimezzamento delle sanzioni anche la "depenalizzazione" di una serie di omissioni formali. Senza voler esprimere un giudizio politico sull'operato del governo, non essendo questa la sede adatta, trattandosi di un notiziario tecnico d'informazione, non può sfuggire a nessuno che la novità apre una seria problematica sulla debolezza degli strumenti d'intervento dei soggetti destinatari della redistribuzione delle responsabilità e specificamente i preposti e i lavoratori, per i quali gli articoli 19 e 20 individuano tutta una serie di obblighi, per l'inottemperanza a ciascuno dei quali è prevista una sanzione; citiamo per tutti la lettera a) dell'art.19 per cui i preposti devono “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;” e la lettera f) secondo la quale il preposto deve “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. Per l'art.20 riguardante i lavoratori, il comma 1 recita “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” e la lettera a) del comma 2 per la quale il lavoratore deve “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.” In entrambi gli articoli si fa riferimento alla frequenza di corsi di formazione, e per i lavoratori anche di addestramento, organizzati dal datore di lavoro.

Un interrogativo che occorre porsi è: l'informazione e la formazione dei lavoratori così come concretamente è considerata e posta in essere, anche in conseguenza di tutti i vincoli organizzativi cui è soggetta, è adeguata rispetto alle nuove responsabilità in capo ai lavoratori ?

La informazione e formazione non è in alcuni contesti considerata una mera formalità cui adempiere in spazi residuali e quindi, per ciò stesso, resa inefficace nei suoi obiettivi?

E non è questo modo d'intendere l'informazione e la formazione il più serio ostacolo alla diffusione della cultura della sicurezza che a parole tanti propugnano, ma che viene svuotata nei fatti?

Un tale modo di intendere l'informazione e la formazione dei lavoratori, con il nuovo contesto normativo, potrà porre seri problemi non solo a lavoratori, ma anche ai dirigenti scolastici, ai servizi prevenzione e protezione e al sindacato, che deve affrontare la questione anche in sede di contrattazione per rendere meglio esigibile questo diritto e fare la sua parte nella formazione degli RLS.

E si pongono problemi anche agli organismi paritetici, laddove esistenti, chiamati in causa al comma 7 dell'art.37, in ordine alla formazione dei preposti, il cui ruolo, in virtù della modifica dell'art.18 indicata all'inizio, rischia di farli diventare l'anello debole della catena.

CONCORSO “Fotografa la sicurezza nella tua città”



Nell'ambito della **3 Giorni per la Scuola**, prevista a Napoli dal 14 al 16 ottobre p.v., sarà lanciato il concorso “**Fotografa la sicurezza nella tua città**”.

Il concorso, organizzato dalla società Pomilio Blumm di Pescara su incarico da parte del Comune di Napoli e dell'Osservatorio per la sicurezza sul lavoro “Napoli Città Sicura”, è diretto alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Napoli e ripropone l'obiettivo di coinvolgere le scolaresche in attività dirette a definire le linee della cultura della sicurezza, intesa soprattutto nel senso di sicurezza sul lavoro ma estesa anche a un concetto più ampio di “sicurezza come stile di vita”, col fine di dimostrare coi fatti che “vivere e lavorare in

sicurezza è realmente possibile, con l'impegno di tutti”.

Il concorso “**Fotografa la sicurezza nella tua città**”, si pone l'obiettivo di sensibilizzare il mondo scolastico, attraverso la collaborazione dei docenti, a introdurre nelle discipline di studio l'approfondimento dei temi inerenti la sicurezza sul lavoro e, più ampiamente, sulla “sicurezza come stile di vita”.

Come detto il concorso sarà ufficialmente presentato in occasione della manifestazione 3 Giorni per la Scuola (14-15-16 ottobre), manifestazione che prevede la partecipazione, il 15 ottobre, della Iena Giulio Golia (sicuro richiamo per le nuove generazioni). I docenti che desiderano partecipare all'iniziativa potranno reperire regolamento e informazioni direttamente presso lo stand del Comune di Napoli che sarà presente nell'ambito della manifestazione.

Il lavoro dovrà essere svolto in gruppo. S'intende quindi per unità partecipativa ciascuna classe che avrà aderito. Dovrà essere designato un docente referente per la classe, il quale potrà organizzare autonomamente le attività e gli orari di lezione e uscite didattiche da dedicare alla disciplina “sicurezza sul lavoro”.

Le classi potranno aderire, inviando l'apposito modulo A entro il 30 ottobre 2009.

Il concorso, che prevede l'invio di fotografie in digitale, vedrà la consegna di videocamere digitali come premio per le classi vincitrici

Il modulo di adesione può, in ogni caso, essere richiesto in ogni momento alla **segreteria organizzativa: Pomilio Blumm s.r.l., Pescara via Venezia 4, tel. 085.4212032, e-mail: l.cilli@pomilio.com e mauro@pomilio.com**.

L'iniziativa prevede anche la consegna, alle scuole che ne faranno richiesta, di materiale promozionale. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli collaborerà alla consegna del materiale alle scuole ed invierà alle scuole del Comune di Napoli una nota informativa non appena detto materiale sarà disponibile.

È possibile inoltre richiedere regolamento e scheda di adesione all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

(continua da pag. 1)

I seminari, che si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30 in scuole e date ancora da definire, saranno del tutto gratuiti e daranno diritto ai crediti formativi previsti dalla vigente normativa per coloro che fanno parte dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Il termine ultimo per inviare la scheda di partecipazione ai seminari è fissato per il 20 settembre. *È comunque ancora possibile effettuare la prenotazione ai seminari, prenotazione che sarà accettata in caso di disponibilità dei posti. È possibile richiedere la circolare n. A00DRCA 13076 completa di allegati, ed inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS A INAIL

Il decreto correttivo 106 ha introdotto un'importante modifica al Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), prevedendo l'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS, per via telematica, solo in caso di nuova elezione o designazione e non più annualmente.

In questa fase l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati e con nota del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2009, viene evidenziato che la data di

prima applicazione è la data di entrata in vigore del decreto correttivo n 106.

Quanto sopra è valido come principio generale.

Successivamente l'INAIL ha provveduto ad emanare la circ. n 43 del 25 agosto 2009 con la quale ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 3 agosto 2009

La circolare INAIL riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l'Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Per quel che riguarda le istituzioni scolastiche permangono, allo stato, le indicazioni operative previste dalla precedente circ. INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 (vedi newsletter n. 73 e n. 74) e di fatto non è ancora possibile attivare la procedura telematica di comunicazione del nominativo, così come previsto dalla norma.

Chi è interessato a ricevere la nota del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2009 e la successiva circ. INAIL n. 43 può farne richiesta all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

MODIFICHE ALL'ART. 16 DEL T.U. DELEGA DI FUNZIONI

Tra le numerose novità introdotte da D. Lgs. 106 (correttivo del TU, in vigore dal 20 agosto 2009) troviamo rilevanti modifiche all'istituto della **delega di funzioni**, regolato dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Il terzo comma del suddetto articolo è stato infatti modificato in modo significativo ed ora **"l'obbligo" di vigilanza** posto in capo al delegante sul

corretto espletamento delle attività delegate **"si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4"**.

Con il nuovo decreto correttivo, dunque, adottare un efficace modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 che preveda anche **"un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate"** è tale da **far presumere l'adempimento dell'obbligo di vigilanza** in capo al soggetto delegante, obbligo che così **"si intende assolto"**.

Abbiamo dunque il passaggio da una precedente norma che prevedeva che il sistema di controllo adottato nell'ambito di un modello organizzativo era uno dei modi possibili per adempiere all'obbligo di vigilanza, ad una nuova norma che prevede l'assoluzione da eventuali responsabilità per la violazione dell'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 81/08 se il delegato adotta un efficace modello organizzativo.

Ma le modifiche all'articolo 16 del TU hanno introdotto, con il nuovo comma 3-bis (aggiunto all'art. 16) la c.d. subdelega, con la quale ***"il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (...). Con la subdelega il soggetto delegato dal datore di lavoro trasferisce ad altri soggetti i poteri e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le condizioni, che sono le stesse – senza eccezioni – richieste per la delega. Chi riceve la subdelega non può a sua volta delegare."***

La subdelega ha come limiti che deve essere concordata con il datore di lavoro, deve *risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto, deve conferire al delegato (che deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni delegate), tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura*

delle funzioni delegate. Deve infine avere adeguata e tempestiva pubblicità.”

La delega di funzioni, così come le altre modifiche introdotte dal correttivo del Testo Unico, saranno ampiamente trattate nei seminari organizzati dalla Direzione Scolastica Regionale della Campania nel prossimo mese di ottobre (vedi pag. 1 della news)

INQUINAMENTO NEGLI AMBIENTI CHIUSI

All'interno degli uffici la qualità dell'aria è un elemento importante nella valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori.

L'aria degli ambienti confinati può infatti contenere anche elementi potenzialmente cancerogeni e tossici, quali la formaldeide contenuta nelle colle, particelle di detersivi o di spray, nanoparticelle prodotte dai toner di fotocopiatrici e stampanti laser.

Naturalmente, come spesso suggeriamo, non basta la sola presenza di questi elementi per produrre il rischio. Importante nella valutazione del rischio è la quantità di elementi presenti ed il tempo di esposizione.

In un convegno recentemente tenutosi a Giardini Naxos (il **VII Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale**), si è discusso anche delle **“Sindromi correlate all'inquinamento indoor negli uffici”** ed in particolare “dell'esposizione combinata a ozono solventi organici ambientali e articolato aerodisperso presente a basse dosi negli ambienti chiusi degli uffici o anche nelle case.

L'argomento, trattato dai dirigenti medici Dott Giacomo Rao, Dott Luigi Pannicelli, Dott Giovanni Cortese e Dott Salvatore Gibilisco, è stato riassunto in un documento ora accessibile sul web.

All'interno del documento prodotto si accenna anche alla sindrome del **“malessere generale”**, definibile come complesso di sintomi, non specifici ma ripetitivi, lamentati dagli occupanti di particolari fabbricati (con ambienti sigillati e dotati di impianti per il condizionamento

dell'aria) che spariscono allontanandosi dagli edifici.

I sintomi dei pazienti che manifestano tale patologia in seguito all'esposizione chimica, non sono rilevabili clinicamente, ma possono “includere dolore alle articolazioni e ai muscoli, cefalea, affaticamento (stanchezza cronica), rossore, prurito, nausea, tachicardia, asma”.

Nel documento agli atti del convegno sono inoltre elencati tutta una serie di consigli e suggerimenti su come prevenire e difendersi da questa problematica.

Chi è interessato a ricevere gli atti del convegno può farne richiesta all'Ufficio Prevenzione e sicurezza dell'USP di Napoli inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

RACCOMANDAZIONI MIUR SU INFLUENZA A/H1N1

Con la nota prot. A00DPIT/2410 del 18 settembre il Dipartimento per l'istruzione del MIUR ha trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche le raccomandazioni e le indicazioni, concordate con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sui comportamenti che le scuole devono osservare per la gestione dei casi di influenza pandemica (VIRUS A/H1N1V) nelle scuole e per la prevenzione della sua diffusione. Al documento in questione è allegato un poster sulle principali regole di prevenzione, scaricabile dal sito <http://www.istruzione.it/> ed utilizzabile per una sensibilizzazione e informazione nelle scuole. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno utilizzare il predetto documento e i materiali reperibili sul sito per accompagnare le iniziative di prima sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie.

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli la nota MIUR e il poster che l'accompagna, in formato pdf inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

VIDEOTERMINALISTI E DISTURBI VISIVI

Nella newsletter n°3 dell'Associazione per la Cultura e le Tecnologie dell'Ambiente e della Sicurezza (ACTAS), viene presentato l'articolo **"Tre casi di 'Astenopia Significativa' in una popolazione di videoterminalisti"**.

Nell'articolo si ricorda che "nell'ambito del lavoro d'ufficio è sempre stato difficile acquisire dati attendibili sullo stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi specifici, non essendoci appropriati indicatori storici quali la 'prevalenza degli infortuni' o il 'livello di assenteismo'".

In ogni caso il grado di astenopia del lavoratore e dunque il suo affaticamento visivo, possono essere considerati un parametro di "discomfort del videoterminalista", ricordando che la cosiddetta "astenopia significativa" "corrisponde al superamento, per frequenza e numero di disturbi, di una soglia di affaticamento visivo e/o extravisivo abnorme".

Nell'articolo si cita una recente indagine che ha coinvolto 73 videoterminalisti di un'azienda assicurativa genovese, che ha evidenziato 3 casi di "astenopia significativa", e 15 casi di astenopia "border line".

Nell'articolo sono inoltre illustrate le cause che predispongono alla problematica (in un caso si era in presenza di un **astigmatismo** ipermetropico misconosciuto e corretto solo dopo l'indagine, nel secondo vi era una miopia elevata con discomfort causato dall'uso continuativo di **lenti a contatto**, nel terzo caso vi erano problemi di presbiopia non corretta e **fattori psico-sociali** e di formazione concomitanti).

Chi è interessato a ricevere l'intero articolo di Paolo Santucci (Consigliere nazionale ANMA) può scaricarlo dal sito dell'ACTAS, all'indirizzo www.actas.it, o *richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

ISTITUITO IL COMITATO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL TESTO UNICO

Con il D.M. del 26 maggio 2009 si è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 81/2008.

Il Comitato - composto da rappresentanti di Ministeri e Regioni - ha, tra i vari suoi compiti, anche quelli di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

È possibile scaricare il DM del 26 maggio 2009 dal sito del Ministero del Lavoro o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

PUBBLICATO L'ELENCO NAZIONALE DEI MEDICI COMPETENTI

Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 146 del 26 giugno è stato pubblicato il decreto 4 marzo 2009 del ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali che istituisce l'elenco nazionale dei «medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Com'è noto l'elenco dei Medici competenti risponde a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, che all'art. 38 prevede che solo i medici in possesso di determinati titoli e requisiti, inseriti in apposito elenco, possano svolgere questo ruolo.

L'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute riporta quindi, divisi per regione, i nominativi dei medici che, a seguito di domanda corredata dall'autocertificazione dei titoli posseduti, hanno richiesto il loro inserimento nel suddetto elenco.

Con l'entrata in vigore del provvedimento (dal 27 giugno) viene regolata anche la pubblicità dell'elenco stesso attraverso il portale Internet del ministero, e sono

stabilite verifiche a campione sui requisiti degli iscritti.

Le scuole che si avvalgono della collaborazione del medico competente possono pertanto verificare l'avvenuta iscrizione nel suddetto elenco del professionista scelto.

E possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli sia il decreto del 4/3/2009 di istituzione dell'elenco, che l'elenco dei Medici competenti della Campania, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

WORKING PAPER SUL MOBBING

L'Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali - Fondazione Universitaria Marco Biagi ha recentemente pubblicato un Working Paper dedicato al mobbing, in cui l'autrice, **Anna Rita Caruso** - Ispettrice del Lavoro, illustra i principali aspetti del fenomeno e descrive sinteticamente il disegno di legge n. 856 – XVI Legislatura. Per l'autrice "Una legge in materia è ormai indispensabile anche in Italia, e non solo per motivi etici: l'Unione europea ha più volte sanzionato l'Italia per la mancanza di una legge su questo fenomeno. Le malattie mentali e fisiche dovute al mobbing recano danni socioeconomici rilevanti alla società: costi per i ricoveri ospedalieri, costi per le cure e, infine, un lavoratore, costretto al prepensionamento a soli 40 anni, determina un costo sociale notevolmente più elevato rispetto ad un lavoratore che va in quiescenza in età prevista." Chi è interessato a ricevere il lavoro della dott.ssa Caruso, può scaricarlo dal sito dell'ADAPT (www.bollettinoadapt.it) o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

DIRITTO ALLO STUDIO E RAGAZZI BORDER LINE

Le scuole, nel trattare la sicurezza, devono tenere in conto anche di problematiche estranee ad altri luoghi di lavoro.

Non a caso il Testo Unico, ed ancor prima il D. Lgs 626/94, individua "l'azienda" scuola come un luogo di particolare, nel quale (art. 3, comma 2) le norme della sicurezza devono essere le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Nelle scuole la sicurezza degli allievi deve fare i conti con il diritto allo studio di tutti i ragazzi, anche quelli border line. Con la n. 18378 del 19 agosto 2009 le Sezioni unite della Cassazione hanno confermato, con una decisione molto dura, la censura disposta dal Csm nei confronti del magistrato che aveva emesso, su richiesta del preside e degli insegnanti il provvedimento di allontanamento di un giovane, tra l'altro anche portatore di handicap, dalla scuola.

Ella sentenza si legge che "Non rientra comunque tra le prescrizioni inerenti le attività di studio del minore l'allontanamento dello stesso dalla scuola e quindi da ogni attività scolastica a mezzo della polizia giudiziaria, deciso con il provvedimento con il quale è stato incolpato il procuratore, emesso in carenza di ogni misura cautelare sulla libertà personale". In pratica "nessuna misura cautelare poteva adottarsi o chiedersi sulla base della nota del dirigente della scuola media da alcun magistrato".

Il comportamento del magistrato è stato bollato dalla Suprema Corte «come oggettivamente arbitrario» e per giunta in danno di un minore portatore di handicap che ha «leso il suo diritto allo studio e alla libertà, con un allontanamento coatto dalla scuola». Sul piatto della bilancia abbiamo dunque la necessità di garantire la sicurezza e di rispondere alle aspettative dei genitori sempre più preoccupati per i fenomeni di bullismo presenti in molte scuole, e dall'altro l'esigenza di assicurare a questi giovani il diritto allo studio.

Chi è interessato a ricevere copia della sentenza può farne richiesta all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato in calce all'articolo.

Per contatti:

Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale
di Napoli

tel. 081 5576296

mail: peppe.esposito.na@istruzione.it